

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la modificazione della legge 30 ottobre 1946 sull'onorario  
dei magistrati dell'ordine giudiziario (onorario dei membri e dei  
supplenti della Commissione cantonale di ricorso in materia tributaria)

(del 12 gennaio 1954)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

La nuova legge di procedura tributaria, recentemente approvata da codesto Gran Consiglio, ha creato una nuova magistratura, istituendo la Commissione cantonale di ricorso composta di tre giudici a carica piena e tre supplenti.

La Commissione venne definita magistratura amministrativa e negli atti parlamentari la sua fisionomia venne paragonata a quella della magistratura giudiziaria.

Occorre pertanto che l'organico dei magistrati venga completato con la inclusione dei membri della Commissione cantonale di ricorso, che Vi proponiamo di parificare, agli effetti dell'onorario, ai Pretori dei centri.

Al presidente proponiamo venga corrisposta una indennità annua di franchi 1.000,— supplementare e complessiva, non soggetta ad aumento a titolo di carovita.

Contemporaneamente ci pregiamo di proporre che la presidenza della Commissione venga assunta dai tre membri per turno biennale: la designazione sarà ogni due anni fatta dal Gran Consiglio nella sua seduta costitutiva della sessione primaverile. A nostro avviso il turno potrebbe, nell'uso, essere retto dall'anzianità di carica e in caso di parità dall'anzianità personale del Commissario. Parimenti la Commissione medesima dovrà designare nel suo seno un vicepresidente che sostituisca il presidente in carica in caso di impedimento, di malattia o assenza.

I membri della Commissione dovranno prestare giuramento secondo le formule usuali per la magistratura giudiziaria, all'inizio del loro periodo di nomina, davanti al presidente del Tribunale d'appello.

I supplenti riceveranno tanto per ciò che concerne le diarie quanto per il rimborso delle spese di trasferta le indennità d'uso.

Ci permettiamo pertanto di proporre alla Vostra cortese approvazione l'annesso disegno di legge.

Con i sensi della massima stima e considerazione.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Canevascini*

Disegno di

**LEGGE**  
che modifica quella del 30 ottobre 1946  
sull'onorario dei magistrati dell'ordine giudiziario

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 12 gennaio 1954 n. 465 del Consiglio di Stato;  
visto l'art. 7 della legge di procedura tributaria,

*decreta:*

*Art. 1.* — All'art. 1 della legge sugli onorari dei magistrati dell'ordine giudiziario del 30 ottobre 1946 è aggiunta una lettera f) del seguente tenore:

*Art. 1 lett. f) —*

*Commissione cantonale di ricorso:*

Membri: Fr. 12.000,—.

§ 1. Il presidente della Commissione cantonale di ricorso è designato per due anni, nella seduta costitutiva della sessione primaverile del Gran Consiglio e non è immediatamente rieleggibile.

Nel suo seno la Commissione designa un vicepresidente parimenti per un periodo di due anni.

Il presidente riceve una indennità annua supplementare complessiva di Fr. 1.000,—.

I membri della Commissione cantonale di ricorso prestano giuramento al momento della loro entrata in carica, davanti al presidente del Tribunale di appello.

§ 2. I supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di Fr. 40,— per ogni giornata di lavoro e di Fr. 20,— per ogni mezza giornata. La trasferta corrisponde al biglietto di ferrovia in II classe.

*Art. 2.* — All'art. 9 della legge citata viene aggiunto un secondo § del seguente tenore:

§ 2. Il presidente della Commissione cantonale di ricorso fissa, d'accordo con il Consiglio di Stato, il piano delle vacanze per i membri della Commissione.

*Art. 3.* — Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento sull'organizzazione della Commissione.

*Art. 4.* — La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.